



REPUBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente-relatore

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smirardo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott. Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 110/A/2024

nel giudizio di appello, iscritto al n. 6933R del registro di segreteria,

promosso da Agenzie delle Entrate -Riscossione - (Ente Economico

istituito con D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre

2016 n. 255, che in forza del disposto dell'art. 76 del D.L. 25/05/2021

n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106, subentrata a titolo

universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, a

Riscossione Sicilia SPA che, in ragione della predetta norma, è sciolta,

cancellata d'ufficio dal Registro Imprese ed estinta, con sede in Roma

alla via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e partita IVA

13756881002, in persona del Responsabile del settore contenzioso,

avvocato Salvatore Baffa (codice fiscale BFFSVT64R13C726G) in

forza di procura speciale Rep. 180757 e Racc. 12565 del 28/12/2023

autenticata nelle firme dal Notaio Marco De Luca, rappresentata e

difesa dall'avvocato Vincenzo Polisi (PLSVCN66P03F839O), con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, in via Chiaia n. 142, ove, al numero di fax 081-422880 ed alla PEC vincenzopolisi@avvocatinapoli.legalmail.it, dichiara di volere ricevere le comunicazioni.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024, l'avv. Lorenzo Lo Verso, delegato dall'avv. Vincenzo Polisi ed il PM, nella persona del VPG, dr.ssa Maria Concetta Carlotti.

FATTO

Con atto di citazione dell'11 maggio 2023, la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana aveva contestato all'odierno appellante un danno erariale, pari a complessivi € 230.776,73, per non avere consentito la riscossione di importi iscritti a ruolo dalla Regione Siciliana e dal Ministero della Economia e delle Finanze.

In particolare, in data 25/03/2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 3085/2019, depositata il 20 marzo 2019, aveva accolto il ricorso proposto dallo "Studio Legale Associato Gitto e Pappalardo" annullando, per intervenuta prescrizione del credito, la intimazione di pagamento n. 29320189000067888000, notificata il 10 luglio 2018, per un complessivo importo di € 246.836,96, di cui € 148.160,20 per IRAP, sanzioni ed interessi, IVA, sanzioni ed interessi, recupero credito di imposta incremento occupazionale ex art. 7 comma 10 legge 388/2000, recupero credito di imposta incremento

occupazionale ex art. 63 comma 1 legge 289/2002, € 16.017,35 per compensi di riscossione ed € 82.659,41 per interessi di mora.

Nel giudizio di primo grado, la Procura regionale aveva evidenziato che *“Dall’esame degli atti risulta provato che la cartella di pagamento presupposta all’intimazione in parola era stata sì notificata in data 16/04/2008 ... ma che successivamente non era stata posta in essere alcuna attività tempestiva da parte dell’Agente della riscossione volta ad interrompere il decorso della prescrizione: l’intimazione impugnata come già evidenziato risulta essere stata notificata soltanto in data 10/07/2018 ...”*

L’Agente della riscossione, costituendosi in giudizio, si era difeso eccependo l’improponibilità della azione, la carenza di giurisdizione, la carenza di interesse e l’assenza di nesso causale atteso che, la mancata riscossione era dipesa unicamente dall’incapienza del soggetto iscritto a ruolo nei cui confronti, nel corso degli anni, erano state poste in essere varie procedure esecutive e vari accessi alla anagrafe tributaria, tutti con esito negativo; inoltre nessuna azione era stata intrapresa personalmente nei confronti dei rappresentanti dello Studio Associato in quanto alcuna informazione in ordine a questi ultimi era reperibile presso la Anagrafe tributaria, trattandosi di associazione non riconosciuta; aveva evidenziato, infine, che al momento della notificazione della intimazione, poi annullata dal Giudice tributario, il credito non era prescritto attesi i vari eventi che avevano determinato l’interruzione della prescrizione.

Quindi, con sentenza n. 543/2023 depositata il 28 dicembre 2023 e

notificata in data 03/01/2024, il primo Giudice accoglieva integralmente la domanda della Procura condannando l'Agente della riscossione al pagamento di complessivi € 230.776,73 oltre rivalutazione monetaria, a decorrere dal 21 ottobre 2019 e sino alla pubblicazione della sentenza avvenuta il 28 dicembre 2023, ed interessi legali sulla somma rivalutata, sino alla data di effettivo soddisfo.

L'odierno appellante, nell'atto di appello, ha formulato richiesta di applicazione di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., rappresentando di aver ottenuto dal Pubblico Ministero, presso questa Sezione, parere favorevole alla definizione del giudizio, mediante il pagamento della somma di € 161.543,71 (di cui euro 6.023,08, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed euro 155.520,63, in favore della Regione siciliana – Assessorato all'economia), pari al 70% del danno contestato in citazione.

Infatti, in precedenza, con provvedimento reso in data 01/03/2024, il PM aveva espresso parere favorevole, nei termini suindicati.

Quindi, con decreto n. 2/2024, reso all'esito dell'udienza dell'11 luglio 2024, il Collegio, ritenuta ammissibile l'istanza ex art. 130 c.g.c. e congrua la somma proposta per la definizione alternativa della controversia, così provvedeva:

“...La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, accoglie la richiesta di rito abbreviato formulata dall'appellante e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 130, comma 7, c.g.c.:

- determina in euro 6.023,08, da versare in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed in euro 155.520,63, da versare in

favore della Regione siciliana – Assessorato all'economia- le somme dovuta dal Agenzia delle Entrate -Riscossione- a titolo di definizione alternativa del giudizio ex art. 130 c.g.c.;

- assegna il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del presente decreto, per effettuare il versamento delle predette somme;

- fissa l'udienza camerale del 10 ottobre 2024, alle ore 10.00, per l'accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, delle predette somme, assegnando all'appellante, altresì, termine fino al ventesimo giorno libero anteriore all'udienza camerale, come sopra fissata, per il deposito, presso la Segreteria di questa Sezione, della prova dell'avvenuto versamento delle somme ora dette.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così disposto in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024..."

Detto decreto veniva comunicato alla parte appellante che, in data 13 settembre 2024, ha depositato una nota nella quale ha fatto presente che:

"...In ottemperanza al decreto comunicato in data 12 luglio 2024 si allegano i bonifici di pagamento emessi in favore della Regione Siciliana e del MEF e precisamente:

1) € 180.559,45 in favore della Regione Siciliana (pari a € 155.520,63 oltre rivalutazione monetaria dal 21.10.2019 al 28.12.2023);

2) € 2.807,33 in favore della Regione Siciliana quali interessi su €

180.559,45 dal 28.12.2023 al 08.08.2024;

3) € 7.101,52, intestato, su indicazione del MEF, alla Banca d'Italia – Tesoreria Centrale (pari ad € 6.023,08 oltre rivalutazione monetaria dal 21.10.2019 al 28.12.2023 ed interessi dal 28.12.2023 al 08.08.2024...”).

Inoltre, ha depositato una stampa, proveniente da INTESA SANPAOLO S.P.A., attestante l'avvenuta effettuazione dei predetti bonifici.

All'udienza del 10 ottobre 2024, è stato disposto il rinvio della trattazione all'odierna udienza camerale, al fine di consentire all'appellante il deposito delle quietanze di pagamento rilasciate dai beneficiari del bonifico, attestanti l'avvenuto incameramento delle somme determinate con il decreto n. 2/A/2024 dell'11-12 luglio 2024.

Quindi, in data 4 dicembre 2024, la difesa dell'appellante, in ottemperanza a quanto disposto nell'udienza del 10/10/2024, ha allegato le quietanze dei pagamenti, effettuati in data 8/08/2024, mediante bonifici già depositati con precedente nota di deposito, in favore della Regione Siciliana e del MEF e precisamente:

- 1) nota di accompagnamento trasmessa dalla Regione Siciliana relativa alla quietanza di pagamento di € 180.559,45;
- 2) scheda di quietanza di pagamento di € 180.559,45;
- 3) nota di accompagnamento trasmessa dalla Regione Siciliana relativa alla quietanza di pagamento di € 2.807,33;
- 4) scheda di quietanza di pagamento di € 2.807,33;
- 5) nota di accompagnamento trasmessa dal MEF relativa alla quietanza di pagamento di € 7.101,52;

6) quietanza erario in relazione al pagamento di € 7.101,52.

Quindi, all'udienza camerale odierna, sulla base della produzione documentale versata in atti, il difensore dell'appellante ha ribadito la richiesta di definizione alternativa del giudizio ex art. 133 c.g.c., su cui il P.M., alla luce di detta documentazione, ha concordato.

DIRITTO

Dalla predetta documentazione, versata in data 4 dicembre 2024, si evince l'avvenuto tempestivo e regolare versamento delle somme determinate con il citato con decreto n. 2/2024, reso all'esito dell'udienza dell'11 luglio 2024, e, quindi, il giudizio deve essere definito, ai sensi dell'art. 130 co. 8 e 9 c.g.c., con sentenza.

Quest'ultima ha natura di provvedimento di merito "*quale modalità di definizione alternativa del giudizio*" in quanto, in tale ipotesi, in linea con i recenti approdi giurisprudenziali (cfr. Corte conti, Sezione III giurisdizionale centrale 93/2018; sez. Sardegna, 4 ottobre 2017, n. 120 sez. Lazio 234/2019) non si versa in una ipotesi di cessazione della materia del contendere, né in una ipotesi di estinzione, essendo necessario un provvedimento di merito, il che implica anche una necessaria affermazione di soccombenza.

In conseguenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del c.g.c., l'appellante va condannato, in favore dello Stato, alla refusione delle spese di lite quantificate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana:

- dichiara definito il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8 del c.g.c.;

	Stato, nella misura di euro 64,00 (sessantaquattro/00).
--	---

	Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre
	2024.

	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
--	--

IL PRESIDENTE ESTENSORE

	Vincenzo Lo Presti
--	--------------------

	f.to digitalmente
--	-------------------

Depositata in segreteria nei modi di legge.

	Palermo, 23/12/2024
--	---------------------

	Il Funzionario preposto
--	-------------------------

Dott.ssa Pietra Allegra

f.to digitalmente
